

REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO
DELL' ORGANISMO
DI VIGILANZA

COMART S.p.A.

SOMMARIO

ARTICOLO 1	3
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ARTICOLO 2	3
NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO.....	3
ARTICOLO 3	5
CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE	5
ARTICOLO 4	6
DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI	6
ARTICOLO 5	7
RAPPORTI CON LE STRUTTURE DELLA SOCIETA'	7
ARTICOLO 6	8
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	8
ARTICOLO 7	9
FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO.....	9
ARTICOLO 8.....	12
MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO	12
ARTICOLO 9	13
REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	13
ARTICOLO 10	14
SUPPORTO OPERATIVO ALL'ORGANISMO	14
ARTICOLO 11	15
MODIFICHE	15

ARTICOLO 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso COMART S.p.A. (di seguito alternativamente "COMART" o la "Società") l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo"), con funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento, efficacia e osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") adottato da COMART, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito anche il "Decreto").
- 1.2 Il presente documento (di seguito anche il "Regolamento"), che sarà adottato dall'Organismo di Vigilanza nella prima seduta e successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto, è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo medesimo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve conformarsi ai principi di autonomia e indipendenza, e quindi ogni dubbio interpretativo circa la disciplina di tale organo e le disposizioni che seguono, dovrà essere risolto alla luce di tali principi.

ARTICOLO 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

- 2.1 L'Organismo è un organo collegiale composto da due membri, dei quali uno con funzioni di Presidente.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione di COMART provvede alla nomina dei membri dell'Organismo con delibera consiliare, identificando tra questi anche il Presidente.
- 2.3 I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del Decreto.
- 2.4 Il Presidente dell'Organismo non dovrà essere legato, in alcun modo e a qualsivoglia titolo, alla Società da vincoli di subordinazione ovvero rivestire cariche operative all'interno della stessa.

- 2.5 Eventuali membri esterni non dovranno avere rapporti commerciali con la Società che implichino, in riferimento alle funzioni dell'Organismo, potenziali conflitti di interessi, a garanzia della relativa indipendenza.
- 2.6 Non possono essere nominati membri dell'Organismo persone che siano in rapporto di parentela con i Soci e gli Amministratori della Società. Non possono, inoltre, essere eletti e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi), o che abbiano riportato una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per uno dei reati di cui al Decreto.
- 2.7 A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, esso è collocato in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione, cui riporta direttamente. In ogni caso l'Organismo, per l'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia e le attività da esso poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro organo o carica della Società, ovvero direzione o struttura aziendale.
- 2.8 L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici propri e, in ogni caso, adeguati a consentirne la normale operatività. L'Organismo predispone un preventivo di spesa annuale da sottoporre all'approvazione del CdA e che, in ogni caso, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza potrà essere integrato qualora lo stesso non risulti sufficiente all'efficace espletamento delle proprie funzioni. Inoltre l'Organismo potrà impegnare risorse che eccedano il proprio preventivo di spesa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva informativa al CdA.
- 2.9 L'Organismo delibera in piena autonomia e indipendenza le spese che ritiene di dover sostenere nei limiti del *budget* assegnato, rimandando a chi dotato dei poteri di firma nella Società per la sottoscrizione dei relativi impegni, che non potrà essere negata. Di ogni spesa, ove sostenuta direttamente dai suoi componenti, è conservata idonea documentazione giustificativa a cura dell'Organismo di Vigilanza.
- 2.10 L'Organismo presenta, in ogni caso, nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, un rendiconto sintetico per le eventuali voci di spesa sostenute.

ARTICOLO 3

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE

- 3.1 L'Organismo si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno su convocazione del suo Presidente o, in sua assenza, del membro più anziano. E' fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- 3.2 La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.
- 3.3 Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente paragrafo, partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- 3.4 E' ammesso che i partecipanti alla riunione si trovino in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano comunque rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venga interrotto il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, il Presidente dell'adunanza interrompe i lavori e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino a quel momento.
- 3.5 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di tutti i membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario. Ciascun membro dell'Organismo avrà diritto di richiedere il rinvio ad altra riunione della discussione di argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.
- 3.6 Le delibere dell'Organismo, composto di due soli membri, sono valide se adottate all'unanimità. In caso di Organismo composto da un numero di membri superiore a due, le delibere saranno valide se adottate con il consenso della maggioranza. In tale ultima ipotesi e in caso di parità di voto, derivante dall'esistenza di una situazione di conflitto di interessi di cui al paragrafo 3.8, il voto espresso dal Presidente dell'Organismo avrà valore doppio.
- 3.7 Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti e custodito presso la Società, in apposito archivio cui possono accedere soli i membri dell'Organismo, ovvero persone di volta in volta specificatamente autorizzate dall'Organismo stesso.
- 3.8 E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione, deve essere annotata nel verbale della seduta.

- 3.9 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo che avrebbe dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.
- 3.10 L'Organismo potrà delegare con specifica delibera particolari attività a propri singoli membri, sulla base delle rispettive competenze. Il delegato ha l'obbligo di riferire all'Organismo in merito alle attività compiute nel corso della prima riunione utile al fine di consentire agli altri membri di esercitare la dovuta vigilanza.
- 3.11 L'Organismo può richiedere la presenza (anche permanente) alle proprie riunioni di soggetti quali, a mero titolo esemplificativo, i responsabili di direzioni o uffici aziendali o altri soggetti che abbiano attinenza con le tematiche del controllo.

ARTICOLO 4

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

- 4.1 La durata dell'incarico dell'Organismo coinciderà con quella del Consiglio di Amministrazione. Qualora i componenti dell'ODV alla citata scadenza vengano rieletti gli stessi rimarranno in carica sino alla scadenza del rinnovato Consiglio di Amministrazione o fino alla diversa data eventualmente stabilita quest'ultimo. I membri degli ODV sono sempre rieleggibili.
- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare, con delibera consiliare, i membri dell'Organismo in ogni momento ma solo per giustificato motivo. Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il membro revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato nella carica di membro dell'Organismo. A titolo meramente esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del verificarsi di una causa di ineleggibilità o decadenza di cui ai paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6, ovvero l'avvenuta violazione di uno o più adempimenti di cui al successivo Articolo 6.
- 4.4 La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo, comporta la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.
- 4.5 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro, l'Organismo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso. E' fatto obbligo al Presidente dell'Organismo ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire

un membro dell'Organismo.

- 4.6 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'Organismo, subentra il membro più anziano, che rimane in carica sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione di COMART abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente.
- 4.7 Le modifiche della composizione dell'Organismo, da intendersi con riguardo a nomine e revoche, possono essere adottate esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione di COMART.

ARTICOLO 5

RAPPORTI CON LE STRUTTURE DELLA SOCIETA'

- 5.1 Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo, organo, carica sociale o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto allo stesso Consiglio di Amministrazione spetta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello.
- 5.2 L'Organismo avrà libero accesso presso tutte le direzioni e strutture aziendali, onde ottenere ogni informazione, dato e/o documento ritenuto necessario e/o utile per lo svolgimento dei compiti riservatigli dal Decreto.
- 5.3 L'Organismo potrà avvalersi - a suo insindacabile giudizio e sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le direzioni e strutture aziendali ovvero dell'apporto professionale di consulenti esterni.
- 5.4 Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.
- 5.5 L'Organismo di Vigilanza può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e ottenere da questi) l'individuazione di un referente interno della Società, responsabile di fornire il supporto richiesto.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 6.1 I membri dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'opposizione, da parte dei membri dell'Organismo, del segreto a qualsiasi altro organo o carica sociale, non costituisce giusta causa di revoca.
- 6.2 I membri dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello, e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione dell'interessato. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, con il D.Lgs. n. 196/2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*).
- 6.3 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.
- 6.4 Ogni informazione, segnalazione, *report* predisposto dall'Organismo in applicazione di disposizioni del Modello, è conservato in un archivio cautelato (informatico e cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso a tale archivio è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza ovvero a persone di volta in volta specificamente ammesse dall'Organismo stesso. Qualora i dati siano conservati su sistemi informatici, l'Organismo individua una password di accesso al sistema che non deve essere comunicata a soggetti terzi, salvo che per motivate esigenze dopo apposita deliberazione dell'Organismo stesso.
I componenti uscenti dell'Organismo, al termine del proprio incarico, avranno cura di consentire l'accesso all'archivio ai componenti subentranti.

ARTICOLO 7

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- vigilare sulla diffusione nel contesto aziendale, sulla conoscenza e sulla comprensione del Modello;
- vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- monitorare l'evoluzione del Decreto;
- proporre l'aggiornamento del Modello nei casi in cui si renda necessario o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi di strumenti, informativi e non, idonei a segnalare tempestivamente anomalie o disfunzioni del Modello ed a ricevere altrettanto tempestivamente le relative segnalazioni;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli aziendali rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte, che concorre a realizzare il Modello, sia rispondente alle finalità del Modello individuate dal Decreto;
- valutare, nel caso di effettiva commissione di reati e/o di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche al Modello stesso, proponendole al Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello. L'Organismo di Vigilanza dovrà, pertanto, svolgere anche controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 Nell'ambito delle attività di cui al precedente paragrafo, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- a. promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra gli organi e il personale di COMART, fornendo anche istruzioni o chiarimenti eventualmente utili o necessari;
- b. valutare un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni contenute nel Modello di COMART, differenziato secondo il ruolo e le responsabilità dei destinatari;
- c. attivare procedure di controllo, che rispettino in ogni caso l'esigenza di COMART di snellezza delle procedure e tengano in considerazione il fatto che la responsabilità primaria sul controllo delle attività

- aziendali è comunque rimessa ai responsabili delle varie funzioni aziendali, ai vertici aziendali, agli organi sociali a ciò deputati;
- d. predisporre un Piano Annuale di verifica sull'osservanza e sul funzionamento del Modello;
 - e. effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a rischio di reato;
 - f. verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
 - g. disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, volte all'accertamento di possibili violazioni e/o inosservanze o non conformità alle prescrizioni del Modello;
 - h. segnalare le violazioni accertate all'organo aziendale preposto ad avviare il procedimento disciplinare;
 - i. verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate dalla Società;
 - j. segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali violazioni del Modello ritenute fondate, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato esso stesso, ovvero le informazioni considerate rilevanti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni;
 - k. segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, se possibile, e al Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, eventuali violazioni del Modello ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario precisare che l'adozione di eventuali sue modifiche è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale appunto, a mente dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

7.3 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- i. accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ii. disporre che i responsabili delle direzioni aziendali e, in ogni caso, tutti i destinatari, forniscano, con la massima collaborazione e tempestività, le informazioni, i dati, le notizie e i documenti loro richiesti per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- iii. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di

verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello. In questo caso, l'Organismo rimane comunque direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Modello;

- iv. emanare disposizioni, ordini e istruzioni a chiunque destinati intese a regolare i flussi informativi che l'Organismo ritiene di dover ricevere da qualsiasi organo e carica sociale, o struttura o referente aziendale.

7.4 Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- i. convocare e coordinare le riunioni dell'Organismo secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento o comunque ogni volta che lo ritenga opportuno per un corretto svolgimento delle attività o su richiesta di un membro dello stesso;
- ii. verificare che alle riunioni dell'Organismo partecipino solo i componenti, salvo terzi espressamente convocati o autorizzati;
- iii. verificare, qualora la partecipazione alla riunione di un componente dell'Organismo avvenga a distanza, l'identità del soggetto;
- iv. assicurare la trascrizione dei verbali, da numerarsi progressivamente, delle riunioni dell'Organismo nel libro appositamente istituito e nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento;
- v. comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali cause di decadenza, rinuncia o revoca di un membro dell'Organismo;
- vi. comunicare al Consiglio di Amministrazione eventuali impossibilità o gravi difficoltà ad esercitare la funzione.

7.5 L'attività di monitoraggio dell'Organismo si articola in:

- i. interventi sistematici e pianificati definiti in un calendario esecutivo verificato trimestralmente nella fattibilità e puntualità. Tali interventi sono affidati, salvo casi gestiti direttamente dall'Organismo o in presenza di motivate eccezioni, a risorse qualificate fornite dalle varie funzioni che operano di volta in volta allo scopo, su richiesta e direttive dell'Organismo.

- ii. interventi contingenti, riferibili a valutazioni o esiti basati su flussi informativi, monitoraggio di specifiche operazioni o eventi, segnalazioni e/o richieste pervenute. Tali interventi sono di norma condotti direttamente dall'Organismo, se del caso con risorse a supporto, individuate a seconda della necessità nelle funzioni interne alla società.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

- 8.1 In conformità alle prescrizioni del Modello, l'Organismo dovrà essere informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento. L'obbligo di informazione grava, in genere, sul vertice aziendale, sul *top management* e su tutto il personale della Società e ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti contrari alle regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico di Gruppo adottati, e ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti.
- 8.2 L'Organismo provvede, dunque, a comunicare agli organi, cariche, direzioni e strutture della Società nelle modalità ritenute più idonee allo scopo, i flussi informativi che devono essergli trasmessi, con anche l'indicazione dell'unità aziendale responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione.
- 8.3 Le segnalazioni di eventuali violazioni o di sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo, dovranno essere in forma scritta e non anonima. Di conseguenza, l'Organismo avvierà le opportune verifiche al fine di accertare la fondatezza della segnalazione pervenuta e dunque l'esistenza della violazione del Modello e/o del Codice Etico di Gruppo, segnalando alla direzione aziendale a ciò preposta la necessità di promuovere il procedimento disciplinare per l'irrogazione della sanzione più commisurata alla violazione commessa.
- 8.4 In ogni caso, l'Organismo garantirà colui che abbia effettuato la segnalazione contro ogni forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone ingiustamente accusate.
- 8.5 Al fine di facilitare il flusso delle segnalazioni e informazioni verso l'Organismo, è istituito un canale informativo dedicato e precisamente l'indirizzo di posta elettronica odv.comart@tozziholding.com, diretto a facilitare il flusso di segnalazioni, nonché eventuali richieste di chiarimento in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche connesse al Modello.
- 8.6 Devono essere tempestivamente comunicati all'Organismo i seguenti atti

ufficiali:

- a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- b) provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali e della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- c) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- d) le eventuali modifiche apportate alle deleghe e procure conferite, ovvero l'avvenuta attribuzione di nuove deleghe, procure o revoca delle stesse, nonché le modifiche statutarie e dell'organigramma aziendale;
- e) le notizie relative all'affettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- f) rapporti predisposti dai Direttori delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- g) le segnalazioni di infortuni gravi (qualsiasi infortunio con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o a chiunque acceda nei luoghi di lavoro della Società.

8.7 Le segnalazioni pervenute all'Organismo sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale sarà consentito l'accesso al solo Organismo.

ARTICOLO 9

REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

- 9.1 L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse, predisponendo un piano annuale delle verifiche da presentare al Consiglio di Amministrazione. Tale piano dovrà indicare le attività che l'Organismo intenderà svolgere con riferimento a quanto indicato all'Articolo 7.
- 9.2 Il Piano Annuale delle verifiche dovrà, inoltre, prevedere lo svolgimento di specifiche indagini interne dirette all'accertamento di eventuali violazioni del Modello. Tali verifiche saranno effettuate sia nel caso in cui i flussi informativi, pervenuti all'Organismo, segnalino situazioni anomale o comunque degne di analisi, sia a seguito di segnalazioni che l'Organismo abbia ritenuto meritevoli di indagine o di ulteriore approfondimento.
- 9.3 All'Organismo sono rimessi i seguenti obblighi di informazione:

- a) di natura continuativa nei confronti Consiglio di Amministrazione, in ogni circostanza in cui l'Organismo stesso lo ritenga necessario e/o opportuno per l'adempimento degli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello o del Codice Etico di Gruppo, che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione dei dipendenti o che abbia esso stesso accertato;
- b) attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno annuale, sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dalla funzione aziendale competente, sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi da adottare per rimuovere eventuali anomalie riscontrate, che limitino l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, e sullo stato di realizzazione di interventi migliorativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute ed alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti. A tal fine dovranno essere previste riunioni periodiche con il Collegio Sindacale, e comunque almeno una riunione all'anno;
- d) occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale anche richieste di informazioni o di chiarimenti.

9.4 L'Organismo potrà essere convocato o richiedere, al Consiglio di Amministrazione della Società, di essere ascoltato in qualsiasi momento dal medesimo Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

ARTICOLO 10

SUPPORTO OPERATIVO ALL'ORGANISMO

10.1 Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo si potrà avvalere della collaborazione, di tutte le direzioni e uffici aziendali che, dotate di specifiche competenze e/o di risorse idonee, possano garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di competenza dell'Organismo.

10.2 In particolare, l'Organismo potrà delegare lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) effettuare la raccolta delle segnalazioni che perverranno dalle strutture della Società e da soggetti terzi. In questo caso, la funzione designata

dovrà informare tempestivamente l'Organismo del ricevimento di tali segnalazioni;

- b) ricevere i flussi informativi definiti dall'Organismo predisponendo una relazione trimestrale riportante le anomalie eventualmente riscontrate;
- c) analizzare il Modello al fine di valutare l'effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) valutare la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili" identificate;
- e) eseguire il *follow-up* delle proposte di adeguamento del Modello formulate dall'Organismo ed apportate dal Consiglio di Amministrazione al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'Organismo informa i soggetti di cui si avvale degli obblighi di riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati.

In ogni caso, anche in ordine alle eventuali funzioni delegate, la responsabilità da esse derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

10.3 L'Organismo non potrà in ogni caso delegare le attività volte a:

- a) valutare l'adeguatezza, l'efficacia e l'aggiornamento del Modello;
- b) valutare se analizzare o archiviare le segnalazioni ricevute;
- c) valutare l'effettiva conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del personale della Società;
- d) effettuare proposte di adeguamento del Modello al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente assunta dall'Organismo di Vigilanza. Le modifiche apportate devono poi essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.